Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2024, n. 48-8664
Legge regionale 4/2000. Approvazione della modifica all'accordo di programma sottoscritto in data 2 ottobre 2020 tra la Regione Piemonte, l'Unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo e le Unioni Montane Alta Langa, Alta Val Tanaro, Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida, per la realizzazione del Progetto ''Bike Land'', finalizzato ad incrementare la presenza turistica...

Seduta N° **458** Adunanza 27 MAGGIO 2024

Il giorno 27 del mese di maggio duemilaventiquattro alle ore 09:50 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente , Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

DGR 48-8664/2024/XI

OGGETTO:
Legge regionale 4/2000. Approvazione della modifica all’accordo di programma sottoscritto in data 2 ottobre 2020 tra la Regione Piemonte, l’Unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo e le Unioni Montane Alta Langa, Alta Val Tanaro, Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida, per la realizzazione del Progetto “Bike Land”, finalizzato ad incrementare la presenza turistica sul territorio

A relazione di: Poggio

Premesso che:
la legge regionale 4/2000, in conformità al principio del turismo sostenibile, mira a promuovere lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino, il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti, prevedendo che gli interventi siano attuati a favore di una pianificazione turistica che garantisca la compatibilità tra ambiente, società ed economia locale;
ai sensi dell’articolo 5 della suddetta legge regionale, la Giunta regionale approva, sentita la competente Commissione consiliare, il piano triennale degli interventi da attuarsi mediante piani annuali;
in attuazione al Piano Triennale degli Interventi 2013-2015, di cui alla D.G.R. n. 29-6741 del 25 novembre 2013, è stato approvato il piano annuale con D.G.R. n. 27-1743 del 13 luglio 2015, modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 9 maggio 2016, D.G.R. n. 36-4282 del 28 novembre 2016 e D.G.R. n. 45-6151 del 15 dicembre 2017, il quale, ha individuato, tra gli altri, gli interventi volti alla realizzazione, al potenziamento ed al miglioramento del patrimonio strutturale ed infrastrutturale esistente nel territorio montano piemontese e quelli per lo sviluppo dell’offerta cicloturistica, entrambi da attivarsi mediante accordi di programma da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti

locali;
con i suddetti provvedimenti è stato, altresì, stabilito che per la copertura finanziaria si facesse fronte con un impegno pari ad € 13.979.450,18, disponibili, a tal fine, sul Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A.
Richiamato che:
l'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, sancisce che per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della regione o il Presidente della provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
la DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018, di assunzione di direttive regionali in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma, all'articolo 12.1 del suo allegato prevede che "l'accordo di programma può essere modificato dal consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulato, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione".
Premesso, inoltre, che, ai sensi della citata normativa, la D.G.R. n. 12-893 del 30 dicembre 2019 ha approvato lo schema di accordo di programma, sottoscritto in data 2 ottobre 2020 e con scadenza al 31 dicembre 2022, tra la Regione Piemonte e l'Unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo, le Unioni Montane Alta Langa, Alta Val Tanaro, Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida, per la realizzazione del progetto "Bike Land", finalizzato ad incrementare la presenza turistica sul territorio e favorirne lo sviluppo economico e turistico, prevedendo, in particolare, che la copertura finanziaria, pari complessivamente a € 330.000,00, fosse assicurata:

- per € 300.000,00, dalle risorse sul Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. (come da attestazione rilasciata dalla medesima società con nota n. prot. n. CM/aca/18/31314 del 12 novembre 2018);
- per € 7.500,00, dalle risorse rese disponibili sul Bilancio dell'Unione dei Comuni di Langa e del Barolo;
- per € 7.500,00, dalle risorse rese disponibili sul Bilancio dell'Unione Montana Alta Val Tanaro;
- per € 7.500,00, dalle risorse rese disponibili sul Bilancio dell'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida;
- per € 7.500,00 dalle risorse rese disponibili sul Bilancio dell'Unione Montana Alta Langa.

Preso atto che il suddetto accordo di programma è stato approvato con Decreto n. 17/2020 del Presidente dell'Unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo, in quanto soggetto proponente.
Preso atto, inoltre, che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei - Turismo e Sport, Settore "Offerta turistica":
l'Unione Montana Alta Val Tanaro ha avanzato una richiesta di modifica al suddetto accordo relativa alla localizzazione e alle finalità dell'intervento di propria competenza in seguito agli eventi alluvionali dell'ottobre 2020 che hanno duramente colpito i territori dell'Unione rendendo non più realizzabili gli interventi previsti nella scheda di intervento 1A ad esso allegata, precisando che il quadro economico di progetto non subisce variazioni anche se rivolto ad un intervento totalmente diverso da quello oggetto dell'accordo vigente poiché si passerà dalla realizzazione di un "Bike-park nel parco fluviale Armella" al "Ripristino e messa in sicurezza di un percorso ciclabile denominato 'Balconata di Ormea' nel tratto Chionea-Viozene";
poiché la modifica della localizzazione delle opere e della finalità dell'intervento costituisce modifica sostanziale all'accordo di programma da approvare con le stesse procedure previste per la sua approvazione, l'Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo, in quanto soggetto proponente, ha avviato, il procedimento di modifica, entro il termine della sua durata (31 dicembre

2022);
in data 7 dicembre 2022 si è riunito il Collegio di vigilanza, che ha preso atto della volontà dei soggetti sottoscrittori circa la modifica progettuale e si è espresso favorevolmente; in tale sede, è stato altresì ribadito che il quadro economico del progetto non subisce variazioni anche se rivolto ad un intervento totalmente diverso da quello oggetto dell'accordo stesso;
in data 23 febbraio 2023 è stata convocata la prima Conferenza, dove è stato espresso dalle Parti il parere favorevole a mutare la localizzazione e le finalità dell'intervento relativo unicamente a quanto di competenza dell'Unione Montana Alta Val Tanaro ed a prorogare la durata dell'accordo per tutti i soggetti sottoscrittori dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024;
il Responsabile del procedimento dell'accordo di programma ha, pertanto, provveduto alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 17 agosto 2023 e, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha altresì espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la Conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'accordo di programma;
in data 5 dicembre 2023 è stato approvato, nel corso della Conferenza conclusiva in cui le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla sopra riportata modifica, il nuovo schema di accordo di programma con la "Scheda intervento n. 1A", riferita al nuovo intervento di competenza dell'Unione Montana Alta Val Tanaro e contestualmente le parti hanno accordato la proroga dell'accordo al 31 dicembre 2024.
Dato atto che le suddette modifiche dell'Accordo non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto:
- riguardo al nuovo intervento relativo al progetto "Ripristino e messa in sicurezza del transito pedonale e ciclabile sul percorso denominato "Balconata di Ormea" nel tratto Chionea e Viozene", il cui importo complessivo si conferma essere pari ad euro 82.500,00, di cui euro 60.000,00 per lavori a base d'asta, euro 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed euro 21.500,00 per somme a disposizione della stazione appaltante, questo costituisce una variante progettuale che non implica modifiche al quadro economico complessivo precedentemente definito dalla D.G.R. n. 12-893 del 30 dicembre 2019, di approvazione dello schema di accordo di programma sottoscritto in data 2 ottobre 2020;
- riguardo agli altri tre interventi inclusi nell'accordo originario, la modifica riguarda unicamente la proroga al 31.12.2024 e di conseguenza non influenza il quadro economico complessivo precedentemente definito dalla D.G.R. n. 12-893 del 30 dicembre 2019, di approvazione dello schema di accordo di programma sottoscritto in data 2 ottobre 2020.

Vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i. recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 12 relativo ai "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici";
vista la L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014 recante "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubbliche Amministrazioni";
visto l'art. 34 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
vista la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma L.R. 51/97 art. 17";
vista la D.G.R. 09 febbraio 2009, n. 58-10762 "Modifica della D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 relativa all'assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di Programma";
vista la D.G.R. 3 agosto 2018, n. 1-7327 "Parziale modifica dell'allegato della D.G.R. del 24 novembre 1997, n. 27-23223";

vista la D.G.R. del 13 luglio 2015, n. 27-1743 e s.m.i “Individuazione ambiti di intervento da attuare mediante specifici accordi di programma”;
vista la D.G.R. del 30 dicembre 2019, n. 12-893 “Legge regionale 4/2000. Approvazione dello schema di Accordo di programma con l'Unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo, le Unioni Montane Alta Langa, Alta Val Tanaro, Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida, per la realizzazione del progetto "Bike Land". Spesa regionale Euro 300.000,00”;
vista la D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 “Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 e s.m.i. Approvazione dello schema di “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”
Dato atto della D.D. n.16/A2108A/2022 del 22 febbraio 2022 “*Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. L.R. n. 4/00 "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" e s.m.i. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attivita residuali riguardanti l'erogazione dei contributi concessi tramite Accordi di Programma in attuazione della D.G.R. n. 27-1743 del 13.07.2015 e s.m.i”*.
Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto la sopra citata modifica al vigente accordo di programma e la relativa proroga, non incidono sul suo originario quadro economico complessivo.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime,

delibera

- di approvare, nell’ambito della legge regionale 4/2000, quale modifica dell’accordo di programma sottoscritto in data 2 ottobre 2020, di cui alla D.G.R. n. 12-893 del 30 dicembre 2019, lo schema di accordo di programma, tra la Regione Piemonte e l’Unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo, le Unioni Montane Alta Langa, Alta Val Tanaro, Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida relativo al progetto “Bike Land” finalizzato ad incrementare la presenza turistica sul territorio, di cui all’Allegato A, comprensivo della scheda intervento n. 1A (Ripristino e messa in sicurezza di un percorso ciclabile denominato ‘Balconata di Ormea’ nel tratto Chionea-Viozene), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare al Presidente della Giunta regionale o all’Assessore delegato la sottoscrizione digitale del suddetto accordo di programma, nonché ad apportare al medesimo eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie in sede di sottoscrizione;

- che la suddetta modifica dell’Accordo non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto:

- riguardo al nuovo intervento relativo al progetto “Ripristino e messa in sicurezza del transito pedonale e ciclabile sul percorso denominato “Balconata di Ormea” nel tratto Chionea e Viozene”, il cui importo complessivo si conferma essere pari ad euro 82.500,00, di cui euro 60.000,00 per lavori a base d’asta, euro 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed euro 21.500,00 per somme a disposizione della stazione appaltante, questo costituisce una variante progettuale che non implica modifiche al quadro economico complessivo precedentemente definito dalla D.G.R. n. 12-893 del 30 dicembre 2019, di approvazione dello schema di accordo di programma sottoscritto in data 2 ottobre 2020;
- riguardo agli altri tre interventi inclusi nell’accordo originario, la modifica riguarda unicamente la proroga al 31.12.2024 e di conseguenza non influenza il quadro economico complessivo precedentemente definito dalla D.G.R. n. 12-893 del 30 dicembre 2019, di approvazione dello schema di accordo di programma sottoscritto in data 2 ottobre 2020;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

- di dare atto che l'Accordo di programma verrà approvato con provvedimento del Presidente dell'Unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo, quale soggetto proponente, successivamente alla sua sottoscrizione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale n. 22/2010.

Allegato

ALLEGATO "A"

ACCORDO DI PROGRAMMA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "*BIKE LAND*"

PREMESSO CHE

La Giunta regionale, con deliberazione n. 27-1743 del 13 luglio 2015 e s.m.i. ha individuato gli ambiti di intervento ai fini della promozione dello sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino, il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti, destinando risorse regionali per il finanziamento delle relative iniziative;

con le sopracitate deliberazione, la Giunta regionale ha inteso sostenere interventi che, nell'ambito della pianificazione turistica, garantiscano la compatibilità tra ambiente, società ed economia locale ed ha individuato, tra gli altri, quali ambiti di intervento lo sviluppo e qualificazione dell'offerta turistica montana: "*Interventi volti alla realizzazione, al potenziamento ed al miglioramento (anche in termini di adeguamento alla normativa vigente) del patrimonio strutturale ed infrastrutturale esistente nel territorio montano piemontese*" nonché per lo "*Sviluppo dell'offerta cicloturistica: Interventi volti alla realizzazione, al potenziamento ed al miglioramento della piste ciclabili piemontesi che prevedano un percorso minimo di 50 Km*" da attivarsi mediante Accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 e s.m.i. "*Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma*", da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali pubblici;

coerentemente agli indirizzi sopra riportati, l'Unione dei Comuni Colline di Langhe e del Barolo , soggetto promotore e rappresentante di un territorio più ampio comprendente le Unioni Montane Alta Langa, Alta Val Tanaro e delle Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida, aveva proposto l'attivazione di un apposito Accordo di Programma per la realizzazione del progetto "Bike Land" iniziativa finalizzata ad 'incrementare la presenza turistica sul territorio;

il territorio sopra coinvolto, pertanto, aveva avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte, volta all'identificazione degli interventi atti a rafforzare la competitività cicloturistica del proprio territorio e a valorizzare il ruolo che questa riveste nell'ambito dello sviluppo turistico regionale, proponendo, con nota del 06 febbraio 2019 , l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di programma per il finanziamento degli interventi presentati;

con:

- deliberazione n. 21 del 21 marzo 2019 dell'Unione dei Comuni di Langa e del Barolo;
- deliberazione n. 18 del 19 marzo 2019 dell'Unione Unione Montana Alta Val Tanaro;
- deliberazione n. 43 del 19 marzo 2019 dell'Unione Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida;
- deliberazione n.16 del 26 marzo 2019 dell'Unione Montana Alta Langa;
- deliberazione della Giunta Regionale n. 12-893 del 30 dicembre 2019 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 30 gennaio 2020;

era stato approvato lo schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e l'Unione dei Comuni Colline di Langhe e del Barolo, l'Unione Montana Alta Langa, l'Unione Montana Alta Val Tanaro e l'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana, alta Valle Bormida;

in data 2 ottobre 2020 era stato sottoscritto l'Accordo di Programma in questione;

TENUTO CONTO CHE

gli eventi alluvionali dell'Ottobre 2020 hanno costretto l'Unione Montana Alta Val Tanaro a rivedere la progettazione e l'esecuzione degli interventi previsti dall'accordo iniziale;

con nota prot. n. 19893 del 18 novembre 2022, il Presidente dell'Unione Colline di Langa e del Barolo ha convocato il Collegio di Vigilanza rimarcando l'esigenza di ottenere la proroga dell'Accordo individuando come motivi alla base della richiesta anche gli eventi alluvionali dell'Ottobre 2020 che avevano costretto l'Unione Montana Alta Val Tanaro a rivedere la progettazione e l'esecuzione degli interventi previsti;

in data 24 novembre 2022 il Collegio di Vigilanza, convocato dal Presidente dell'Unione Colline di Langa e del Barolo, ha preso atto di tale richiesta, sospendendo l'incontro e convocando un successivo Collegio con cui si riserva il diritto di valutare l'ammissibilità della variazione attraverso l'analisi del progetto definitivo;

il suddetto progetto è stato inviato al Settore regionale Offerta turistica con nota dell'Unione Montana Alta Val Tanaro prot. n. 20864 del 02/12/2022 e, con nota prot. n. 20404 del 25/11/2022, il soggetto proponente ha provveduto a convocare il Collegio di Vigilanza per discutere della modifica all'Accordo;

riunitosi in data 07.12.2022, il Collegio di Vigilanza ha accordato la proroga sino al 31.12.2023, ha preso atto delle motivazioni dell'Unione Montana Alta Val Tanaro in merito alla diversa localizzazione dell'intervento e alle diverse finalità dell'intervento, poiché si passerà dalla realizzazione di un Bike-park nel parco fluviale Armella al ripristino e alla messa in sicurezza di un percorso ciclabile denominato "Balconata di Ormea" nel tratto Chionea - Viozene, resterebbe invariata, e si è espresso favorevolmente alla modifica sostanziale all'Accordo di programma sottoscritto in data 22 maggio 2019, come da verbale agli atti della Direzione Coordinamento politiche e fondi europei - Turismo e Sport, Settore Offerta turistica;

in sede di Collegio, è stato altresì ribadito che il quadro economico di progetto non subisce variazioni anche se rivolto ad un intervento totalmente diverso da quello oggetto dell'Accordo sottoscritto originariamente pertanto il valore complessivo dell'intervento resta invariato e ammonta a euro 330.000,00 di cui euro 300.000,00 a carico della Regione Piemonte e euro 30.000,00 a carico dei soggetti Beneficiari come quota di cofinanziamento;

ai sensi della D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27-23223 e s.m.i., è stato avviato l'iter di approvazione del nuovo Accordo, in quanto una nuova localizzazione e una nuova finalità delle opere costituisce modifica sostanziale da attivarsi con le stesse procedure previste per la promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione dell'Accordo stesso;

alla luce di quanto sopra si rende pertanto opportuno addivenire alla stipula di un nuovo Accordo di programma al fine di consentire all'Unione Colline di Langa e del Barolo, in qualità di promotore, di avviare le opportune procedure amministrative volte alla realizzazione dell'intervento di "*Ripristino e messa in sicurezza del transito pedonale e ciclabile sul percorso denominato "Balconata di Ormea" nel tratto Chionea e Viozene*" di competenza dell'Unione Montana Alta Val Tanaro e rientrante nell'Accordo di Programma denominato "Bike Land".

TUTTO CIÒ PREMESSO

visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D. L.gs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i;

vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma" e s.m.i.;

vista la deliberazione n. 21 del 21 marzo 2019 con cui l'Unione dei Comuni Colline di Langhe e del Barolo ha provveduto ad individuare il Responsabile del Procedimento di Accordo nella persona della dott.ssa Susanna Vuillermoz;

viste le deliberazioni di approvazione dei progetti definitivi di importo pari a € 82.500,00:

-n. 21 del 21 marzo 2019 dell'Unione dei Comuni di Langa e del Barolo;
-n. 43 del 19 marzo 2019 dell'Unione Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana, Alta Valle Bormida;
- n. 16 del 26 marzo 2019 dell'Unione Montana Alta Langa;

visto il progetto definitivo dell'intervento modificato approvato dall'Unione Montana Alta Val Tanaro con Deliberazione della Giunta n. 54 del 15 novembre 2022 dell'importo di € 82.500,00;

visto il Decreto n. 02/2023 con cui l'Unione dei Comuni Colline di Langhe e del Barolo ha provveduto ad individuare il nuovo Responsabile del Procedimento di Accordo nella persona della dott.ssa Paola Fracchia in sostituzione della dott.ssa Susanna Vuillermoz;

verificato che con Deliberazione della Giunta n. 54 del 15 novembre 2022 l'Unione Montana Alta Val Tanaro ha provveduto ad individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona _____;

CONSIDERATO

che l'Unione dei Comuni Colline di Langhe e del Barolo ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs. 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 23 febbraio 2023, e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 17 agosto 2023;

che nel corso della Conferenza conclusiva in data 05 dicembre 2023 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla modifica dell'Accordo di programma (vd. verbale in pari data agli atti della Direzione Coordinamento politiche e fondi europei - Turismo e Sport), alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e del relativo allegato e alla proroga dell'accordo sino al 31.12.2024;

che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma, e a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente

Accordo e della “Scheda intervento n. 1a” secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale;

il presente provvedimento non comporta ulteriori modifiche al precedente provvedimento (D.G.R. n. 12-893 del 30 dicembre 2019) eccetto quelle qui menzionate;

TRA

la **Regione Piemonte** rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Alberto Cirio e dall’Assessore regionale alla Cultura, Turismo, Commercio Vittoria Poggio, in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. n. _____ del _____di seguito, per brevità citata come “Regione”;

E

l’Unione dei Comuni Colline di Langhe e del Barolo rappresentata dal Presidente _____, in attuazione di quanto previsto con la Delibera del Consiglio dell’Unione n. _____ del _____;

l’Unione Montana Alta Langa rappresentata dal Presidente _____, in attuazione di quanto previsto con la Delibera del Consiglio dell’Unione. n. _____ del _____;

l’Unione Montana Alta Val Tanaro rappresentata dal Presidente _____, in attuazione di quanto previsto con la Delibera del Consiglio dell’Unione n. _____ del _____;

l’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana, Alta Valle Bormida rappresentata dal Presidente _____, in attuazione di quanto previsto con la Delibera del Consiglio dell’Unione n. _____ del _____;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE
ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1
Premesse ed allegati

1. Le premesse e l’Allegato B, (schede intervento 1a di competenza dell’Unione Montana Alta Val Tanaro) formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.

2. La “Scheda di Intervento” è compilata all’interno del sistema informativo locale regionale “Sistema Gestionale Finanziamenti”.

Articolo 2
Finalità dell'Accordo

1. L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione del progetto "Bike Land" di cui all'Allegato B (scheda di intervento 1a), e alle schede di intervento 1b), 1c) 1d) (approvate con D.G.R. n. 12-893 del 30 dicembre 2019), che illustrano la descrizione sintetica, dei soggetti promotori, attuatori e beneficiari, l'oggetto del finanziamento con il relativo costo, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte e lo stato della progettazione.

Articolo 3

Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte;
- l'Unione dei Comuni Colline di Langhe e del Barolo;
- l'Unione Montana Alta Langa;
- l'Unione Montana Alta Val Tanaro;
- l'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana, Alta Valle Bormida.

Articolo 4
Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuatore e Strutture amministrative coinvolte

1. Soggetto responsabile, in qualità di promotore dell'Accordo di programma, è l'Unione dei Comuni Colline di Langhe e del Barolo.
2. Il Responsabile del procedimento di Accordo di programma è _____, in qualità di responsabile della struttura incaricata delle attività di coordinamento amministrativo connesse con l'Accordo di programma.
3. Soggetti beneficiari e attuatori degli interventi sono:
   - l'Unione dei Comuni Colline di Langhe e del Barolo;
   - l'Unione Montana Alta Langa;
   - l'Unione Montana Alta Val Tanaro;
   - l'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana, Alta Valle Bormida.

Articolo 5
Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende:

- per "Accordo", il presente Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'Allegato B (scheda di intervento 1a) e alle schede di intervento 1b), 1c) 1d) (approvate con D.G.R. n. 12-893 del 30 dicembre 2019);
- per "Parti", i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;

- per “Soggetto promotore dell'Accordo e realizzatore dell'intervento”: l’Unione dei Comuni Colline di Langhe e del Barolo;
- per soggetti attuatori e beneficiari:

  a) l’Unione dei Comuni Colline di Langhe e del Barolo;

  b) l’Unione Montana Alta Langa;

  c) l’Unione Montana Alta Val Tanaro;

  d) l’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana, Alta Valle Bormida
- per “Intervento”, i progetti di cui all’Allegato B (scheda di intervento 1a) e alle schede di intervento 1b), 1c) 1d) (approvate con D.G.R. n. 12-893 del 30 dicembre 2019);
- per “Sistema Gestionale Finanziamenti”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell’attuazione degli interventi;
- per “Scheda Intervento”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all’Allegato B (scheda di intervento 1a);
- per “Responsabile dell’Attuazione dell’Accordo di programma”(RAP), il designato dall’Unione dei Comuni Colline di Langhe e del Barolo per il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione dell’Accordo;
- per “Responsabile dell’Intervento” i designati dai soggetti attuatori;
- per “Collegio di vigilanza”, l'organismo di cui al successivo articolo 9;

Articolo 6
Costo dell’intervento e fonti di finanziamento

1. Il valore complessivo dell'intervento di cui all’art. 2, ammonta a euro 330.000,00.
2. Il finanziamento dell’intervento di cui al comma 1) viene posto per € 300.000,00 a carico della Regione Piemonte e per € 30.000,00 a carico dei soggetti Beneficiari.
3. La Regione farà fronte, per l'importo di euro 300.000,00, mediante le risorse rese disponibili con la D.G.R. n. 27-1743 del 13 luglio 2015, modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 9.5.2016 e n. 45-6151 del 15/12/2017.
4. i soggetti beneficiari faranno fronte alla quota pro capite di cofinanziamento ammontante ad €. 7.500,00 mediante le risorse rese disponibili sui relativi Bilanci:
   - Unione dei Comuni di Langa e del Barolo _____;
   - Unione Unione Montana Alta Val Tanaro _____;
   - Unione Montana Alta Langa _____;
   - Unione Montana Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana, Alta Valle Bormida _____;
5. Le economie, compresi i ribassi d’asta o i minori costi, derivanti dall’attuazione degli interventi individuati nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio e ritorneranno in disponibilità, pro quota, dei soggetti finanziatori dell’Accordo.
6. Il soggetto beneficiario/realizzatore, per la realizzazione dell’intervento, utilizza un sistema di contabilità separata.
7. La quota con cui le Unioni concorrono al co-finanziamento del progetto per la realizzazione del progetto “Bike Land” risultano disponibili secondo le apposite dichiarazioni dei Responsabili dei Servizi Finanziari degli Enti, depositate presso gli Uffici del Settore regionale Offerta Turistica.

In tutti i casi in cui si verifichino variazioni in aumento del costo del progetto indicato nella "scheda intervento" allegata, la quota di cofinanziamento regionale resterà invariata e il maggior onere sarà a totale carico dell'Ente attuatore.

Nel caso in cui, a seguito della definizione finale del quadro economico del progetto (progetto esecutivo) o di modifiche in senso riduttivo dello stesso, di rideterminazione del quadro economico in applicazione del ribasso d'asta conseguito in sede di aggiudicazione dei lavori, di risparmi conseguiti nel corso della gestione dell'intervento e sulle somme a disposizione di cui al relativo quadro economico, ecc., si realizzino economie rispetto a quanto preventivato, le quote di cofinanziamento regionale saranno proporzionalmente ridotte e le relative economie ritorneranno nella disponibilità pro quota dei soggetti finanziatori.

Articolo 7
Liquidazione del finanziamento

La liquidazione del contributo per il finanziamento per ogni singolo intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato, successivamente alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP a cura dell'Unione dei Comuni Colline di Langhe e del Barolo. Il RAP (Responsabile del procedimento dell'Accordo di programma) provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante l'avvenuta approvazione dell'Accordo sottoscritto comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP.

b. Secondo acconto:

50% del contributo rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell'intero singolo progetto. I RUP provvederanno ad inoltrare alla Direzione regionale, di cui al successivo comma 3, copia del contratto di affidamento dei lavori o della concessione completa del piano economico finanziario nonché autocertificazione attestante:

2. che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
3. l'avvenuta consegna dei lavori all'impresa affidataria;
4. il quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuale ribasso d'asta conseguito;
5. il raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell'intero progetto a seguito dell'applicazione ribasso d'asta conseguito in sede di gara;

Qualora la realizzazione dell'intervento avvenga ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 56/2017 (Finanza di progetto) dovrà essere trasmessa, oltre a quanto sopra definito, copia del relativo contratto di concessione completo del piano economico finanziario asseverato.

c. Saldo:

20% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di

spesa. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:
il positivo collaudo dell'opera o della sua regolare esecuzione;
l'ottemperanza a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;
dovrà inoltre essere prodotta:
copia del provvedimento amministrativo di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute e del certificato di collaudo/regolare esecuzione;
dimostrazione dell'avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera oggetto del presente Accordo.

Nell'ipotesi di attuazione dell'iniziativa/e mediante contratto di "Concessione", "Partenariato pubblico privato", "Finanza di progetto", la contabilizzazione dei lavori ed il relativo certificato di collaudo/regolare esecuzione dovranno essere riferiti all'intero investimento realizzato, mentre, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, l'importo fatturato dal Concessionario/Operatore economico/Promotore all'Ente appaltante dovrà essere pari al "Prezzo" riconosciuto da quest'ultimo al Concessionario/Operatore economico/Promotore stesso.

Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 12.

Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei, Turismo e Sport - Settore Offerta Turistica, Piazza Piemonte, 1.

Articolo 8
Obblighi delle Parti

Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo.
In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:

a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione, e l'Unione dei Comuni Colline di Langhe e del Barolo, quale organismo di promozione e attuazione, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
b) i soggetti "attuatori" degli interventi garantiscono l'esecuzione degli stessi, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
c) i soggetti attuatori provvedono, inoltre, a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;

d) i soggetti attuatori garantiscono l'accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.

e) I soggetti attuatori dovranno costituire, mediate idoneo atto dell'organo deliberante competente, un vincolo decennale di destinazione d'uso del bene oggetto dell'intervento finanziato con il presente Accordo.

Articolo 9
Collegio di vigilanza

1. E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Presidente dell'Unione dei Comuni Colline di Langhe e del Barolo o da un suo delegato, che lo presiede, dai Presidenti o loro delegati dell'Unione Montana Alta Val Tanaro, dell'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana e Alta Valle Bormida, dell'Unione Montana Alta Langa e dal Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.

2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997 e s.m.i.

Articolo 10
Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Articolo 11
Responsabile dell'intervento

1. Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e 2014/25/UE" svolge i seguenti compiti:

a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del

processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;

c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Articolo 12
Controlli

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 8 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli . Detti controlli possono essere di due generi:

a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
b) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

Articolo 13
Revoche del finanziamento regionale

1. Il finanziamento regionale, riferito ad ogni singolo intervento, di cui all'articolo 6, così come erogabile ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale .
2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:
   a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
   b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
   c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
   d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
   e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
   f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
   g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
   h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei dieci anni successivi alla conclusione dell'intervento;
   i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;

j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;

k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.

3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:
   a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
   b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.
5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.
6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.
7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 14
Inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.
3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 13 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 15
Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 16
Durata dell'Accordo

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31.12.2024 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

Articolo 17
Modifiche dell'Accordo

L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione e comunque nel rispetto delle direttive approvate con D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 e s.m.i.

Articolo 18
Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Articolo 19
Dichiarazione di pubblica utilità

1. Per le opere comprese nelle "Schede Intervento" di cui all'Allegato B (scheda di intervento 1a), l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").
3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

Articolo 20
Informazione e pubblicità

Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.

Articolo 21
Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli “Accordi di programma” si intende automaticamente recepita.

Articolo 22
Pubblicazione

Il presente Accordo di programma è approvato con Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Colline di Langhe e del Barolo che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 82/2005).

Articolo 23
Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Regione Piemonte

_____

Unione dei Comuni Colline di Langhe e del Barolo

_____

Unione Montana Alta Langa;

_____

Unione Montana Alta Val Tanaro;

_____

Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana, Alta Valle Bormida.

_____

Allegati al presente Accordo:

1) Allegato B (schede intervento 1a) di competenza dell'Unione Montana Alta Val Tanaro

Allegato 1A

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

Ripristino e messa in sicurezza del transito pedonale e ciclabile sul percorso denominato "Balconata di Ormea" nel tratto tra Chionea e Viozene

B) Ambito d'intervento

- [ ] **01** Agroindustria
- [ ] **02** Emergenze culturali
- [ ] **03** Innovazione e creatività
- [ ] **04** Recupero ambientale
- [ ] **05** Energia
- [X] **06** Reti e prodotti turistici
- [ ] **07** Logistica e trasporti
- [ ] **08** Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale
- [ ] **09** Coesione sociale

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- [X] Lavori pubblici
- [ ] Acquisizione Beni e Servizi
- [ ] Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- [ ] Altro……

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- [ ] **A** Progetto localizzato e puntuale
- [ ] **B** Progetto localizzato e trasversale
- [X] **C** Progetto localizzato con effetti diffusi
- [ ] **D** Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio vi siano delle ricadute...)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
CN	ORMEA	12078	Percorso "Balconata"	7.908049°	44.153747°

F) Descrizione sintetica dell’intervento

L'intervento prevede il ripristino della totale transitabilità ciclabile su di un percorso esistente (denominato Balconata di Ormea) che si snoda sul territorio comunale attraversando più borgate poste su di un’area già infrastrutturata, che ha subito consistenti danni a seguito dell’evento alluvionale 2020. Tale percorso rappresenta un'eccellenza turistica per il Comune e per l'intera Alta Val Tanaro, richiamando fruitori in notevole consistenza numerica e differenziati per capacità e target nei diversi periodi dell'anno. Nel seguito, si riassumono gli interventi previsti dal presente progetto:
- ripristino della transitabilità ciclabile sul tratto tra la borgata Airola e la borgata Vinei mediante operazioni di sistemazione della sede ciclabile con operazioni di movimento terra effettuate con mini-escavatore;realizzazione di un attraversamento in alveo, in prossimità della località Case Rian, mediante la creazione di un guado in massi reperiti in alveo e terreno lapideo di riporto, anch’esso recuperato in alveo nelle immediate vicinanze;
- ripristino della transitabilità ciclabile su tratto posto a monte della borgata Valdarmella mediante operazioni di sistemazione della sede ciclabile con operazioni di movimento terra effettuate con mini-escavatore e a mano e realizzazione di taglia-acqua da realizzarsi con tondoni di legname debitamente ancorati al suolo;
- realizzazione di un attraversamento in alveo del rio Rava Grossa, in adiacenza alla frazione Quarzina mediante la creazione di un guado in massi reperiti in alveo e terreno lapideo di riporto, anch’esso recuperato in alveo nelle immediate vicinanze e realizzazione sotto-strada di n.2 palificate doppie in legname da realizzarsi sul versante posto in sponda destra al medesimo rio per il ripristino del sedime ciclabile.
Tali interventi si ritengono totalmente assimilabili ad interventi di ingegneria naturalistica e a interventi di semplice movimentazione di materiale per la riprofilatura e risistemazione del fondo veicolare,

G) CUP (ove già richiesto)

F76E19000000002

G) CUP (Ove già previsto)

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

☐ L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

☒ L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

☒ Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

☐ parziale

☐ strutturale

☐ altra, specificare quale:

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

☐ Piano Particolareggiato (P.P.)

☐ Piano per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.)

☐

☐ Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.)

☐ Piano di Recupero (P.d.R.)

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

☐ **NO**

☒ **SI**

In caso affermativo indicare quali:

D.lgs.42/2004 (Paesaggistico) - L.R. 45/89 (idrogeologico)

N) Conferenza dei Servizi

☒ Non è necessaria

☐ E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

☐ Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

☒ **NO**

☐ **SI**

☐ **progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA**

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a) l'amministrazione competente

☐ Stato

☐ Regione

☐ Altri

b) **la data di attivazione** della procedura

c) **la data prevista** di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

[X] Le aree sono di proprietà

[ ] Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

[ ] Procedura di esproprio

[ ] Contratto di compravendita

[ ] Altro: In parte di proprietà, in parte gravate da Usi Civici su cui sono state costituite servitù

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
Approvazione progetto definitivo	Unione Montana Alta Val Tanaro	SI	
Approvazione progetto esecutivo	Unione Montana Alta Val Tanaro		31/03/2023

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- [ ] AZIONI IMMATERIALI
- [x] PROGETTO PRELIMINARE - STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
- [x] PROGETTO DEFINITIVO
- [ ] PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Previsa /Effettiva (1) P/E
B1	progetto di fattibilità tecnico-economica	01/03/2019	E	19/03/2019	E
	Note				
B2					
1	progetto preliminare				
	Note				
2	progetto definitivo	08/03/2019	E	30/11/2022	E
	Note				
3	progetto esecutivo	01/01/2023	P	31/03/2023	P
	Note **LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA VERRA' ATTUATA A REPERIMENTO DEI FONDI NECESSARI A REALIZZARE L'INTERVENTO**				

N.B. (1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Previsa /Effettiva (3) P/E
D1	Affidamento lavori	01/02/2024	P	01/03/2024	P
	Note **Affidamento diretto**				
D2	Realizzazione lavori	01/04/2024	P	30/06/2024	P
	Note				
D3	Collaudo lavori	01/07/2024	P	31/12/2024	P
	Note				
D4					
	Note				

N.B.

(1) **In caso di azioni immateriali**, compilare i punti come segue:
- D1 Le date vanno intese come riferite all' **incarico;**
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **redazione;**
- D3 Le date vanno intese come riferite all' **approvazione.**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO **€ 82.500,00**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
	0	82.500	82.500,00	0,00%
Totali			**82.500,00**	0%

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

	Fonte di Fiananziamento (1)	**Risorse già reperite**	**Estremi provvedimento** (2)
1	REGIONE PIEMONTE	75.000	D.G.R.35-3263 del 09/05/2016 - D.G.R.45-6151 del 15/12/2017
2	FONDAZIONE CRC	7.500	Delibera G.E. n.11 05/03/2019
3			
4			
5			
6			
	Totale	82.500	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc…

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	93054080044 / 03673410043
Denominazione/ragione sociale	UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO
Indirizzo	via al Santuario, 2
CAP - Provincia	12075 - GARESSIO (CN)
Telefono/Fax	0174.81321
E-mail	unimontgaressio@vallinrete.org - unimontgaressio@legalmail.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	GIORGIO FERRARIS
Data di nascita	03/04/1952
Codice Fiscale	FRRGRG52D03G114Z
Struttura di appartenenza nell'Ente	Presidente
Indirizzo	via al Santuario, 2
CAP - Provincia	12075 - Garessio (CN)
Telefono/Fax	0174.81321
E-mail	unimontgaressio@vallinrete.org - unimontgaressio@legalmail.it

A2 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Fabio Locci
Data di nascita	08/11/1968
Codice Fiscale	LCCFBA68S08F351J
Struttura di appartenenza nell'Ente	Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Indirizzo	via al Santuario, 2
CAP - Provincia	12075 - Garessio (CN)
Telefono/Fax	0174.81321
E-mail	unimontgaressio@vallinrete.org - unimontgaressio@legalmail.it

B) Ambito d'intervento

COD_	TIPOLOGIA	LINEE PROGETTUALI
01	Agroindustria	Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla valorizzazione e alla promozione dei "prodotti agroalimentari di paniere"
		Poli agroalimentari
02	Emergenze culturali	Impianti attrezzature e iniziative destinate a rafforzare il profilo funzionale e la dotazione dei servizi pubblici dei centri e/o degli abitati urbani
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla valorizzazione delle emergenze culturali in aree urbane e suburbane
03	Innovazione e creatività	Impianti, attrezzature e iniziative destinate all'alta formazione, alla qualificazione professionale e alla innovazione delle filiere produttive esistenti
		Poli di innovazione, impianti, attrezzature e iniziative destinate all'high-tech
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla valorizzazione e alla promozione della creatività e del "Made in Italy"
04	Recupero ambientale	Corridoi ecologici
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate al potenziamento della sicurezza Idraulica e geologica
		Mitigazioni di impatti
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla "rinaturalizzazione" del patrimonio ambientale e paesistico
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate al potenziamento e alla salvaguardia dei parchi e delle aree protette
05	Energia	Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla produzione di tecnologie energetiche
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla produzione energetica da biomasse
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla produzione idroelettrica
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla ottimizzazione e al risparmio energetico
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla produzione energetica da altre fonti
06	Reti e prodotti turistici	Attrezzature, impianti e iniziative destinate al turismo enogastronomico
		Attrezzature, impianti e iniziative destinate al tempo libero
		Attrezzature, impianti e iniziative destinate al turismo ambientale
		Attrezzature, impianti e iniziative destinate alla promozione dei prodotti turistici sui mercati finali e/o degli intermediari
		Attrezzature, impianti e iniziative destinate al turismo religioso
		Attrezzature, impianti e iniziative destinate alla valorizzazione della ricettività
		Attrezzature, impianti e iniziative destinate al turismo lacuale
		Attrezzature, impianti e iniziative destinate al turismo invernale
		Comunicare il territorio e monitoraggio
07	Logistica e trasporti	Impianti nodali, reti infrastrutturali e iniziative destinate alla mobilità delle persone
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla logistica delle merci
08	Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale	Iniziative connesse con la riqualif.ne di impianti industriali esistenti e/o dismessi
		Iniziative connesse con l'allestimento di nuovi impianti industriali ecologicamente attrezzati

09	Coesione sociale	Attrezzature, servizi e iniziative destinate a contrastare i fenomeni regressivi di Natura socioeconomica (quali desertificazione commerciale, sradicamento Sociale, carenza socio-sanitaria, stagnazione e declino imprenditoriale, ecc…) in atto nelle aree urbane o nelle zone marginali

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

CODICE	TIPO PROGETTO	DESCRIZIONE
A	Progetto localizzato e puntuale	Intervento consistente nella realizzazione di opera pubblica all'interno di un singolo Comune, il cui impatto si può ritenere circoscritto al territorio comunale che lo ospita
B	Progetto localizzato e trasversale	Intervento consistente nella realizzazione di opera pubblica in territori comunali contigui e caratterizzate da continuità spaziale e unitarietà funzionale
C	Progetto localizzato con effetti diffusi	Intervento consistente nella realizzazione di opera pubblica all'interno di un singolo Comune, la cui localizzazione ha richiesto la concertazione tra più Enti Locali, non essendo vincolata dalla presenza di elementi fisici o da preesistenti artefatti e/o i cui effetti si riverbereranno prevedibilmente su una area più vasta rispetto al territorio comunale in cui verrà realizzato
D	Progetto immateriale	Intervento consistente nella realizzazione di azione immateriale, che non richiede la realizzazione di opera pubblica e i cui effetti si riverbereranno prevedibilmente su una area sovra comunale